

**STATUTO DELL'ENTE DI GESTIONE
DELLE AREE PROTETTE
DELLA VALLE SESIA**

Adottato con Deliberazione di Consiglio n. 7 del 7/4/2022

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1. Natura giuridica
- Articolo 2. Sede
- Articolo 3. Simbolo
- Articolo 4. Competenza territoriale
- Articolo 5. Finalità

TITOLO II. ORGANI DELL'ENTE DI GESTIONE

Capo I – ORGANI

- Articolo 6. Organi dell'Ente

Capo II – PRESIDENTE

- Articolo 7. Presidente
- Articolo 8. Vicepresidente

Capo III – CONSIGLIO

- Articolo 9. Consiglio
- Articolo 10. Prima seduta del Consiglio
- Articolo 11. Convocazione del Consiglio
- Articolo 12. Numero legale per la validità delle sedute del Consiglio
- Articolo 13. Validità delle deliberazioni e funzionamento delle sedute del Consiglio.....

Capo IV – REVISORE DEI CONTI

- Articolo 14. Revisore dei conti

Capo V – COMUNITÀ DELLE AREE PROTETTE

- Articolo 15. Comunità delle Aree Protette

TITOLO III. PERSONALE DIPENDENTE

- Articolo 16. Personale dell'Ente
- Articolo 17. Direttore

TITOLO IV. STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE POPOLARE

- Articolo 18. Partecipazione e consultazione
- Articolo 19. Pubblicità degli atti

TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20. Revisione dello Statuto

Articolo 21. Norma di rinvio

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Natura giuridica

1. L'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia, istituito dalla Legge Regionale 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) e di seguito per brevità denominato Ente, è Ente strumentale della Regione Piemonte dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

Articolo 2. Sede

1. L'Ente ha sede legale nel Comune indicato da apposita deliberazione del Consiglio dell'Ente ai sensi dell'articolo 15, comma 6, lettera b) della L.R. 19/2009.

2. Il Consiglio e la Comunità delle aree protette, possono riunirsi anche in sedi istituzionali diverse da quella individuata come sede legale.

Articolo 3. Simbolo

1. Il simbolo dell'Ente è formato dall'immagine scelta dal Consiglio dell'Ente e dal logo del Sistema regionale delle aree protette del Piemonte rappresentati secondo le indicazioni della Giunta regionale volte a garantire l'unitarietà dell'immagine e della comunicazione istituzionale.

2. L'uso e la riproduzione del nome e del simbolo per fini non istituzionali sono vietati.

Articolo 4. Competenza territoriale

1. L'Ente ha competenza gestionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 12 della L.R. 19/2009, sul territorio delle seguenti aree protette la cui perimetrazione è riportata nelle cartografie allegate alla L.R. 19/2009 e sue successive modifiche e integrazioni:

a) Parco naturale dell'Alta Valsesia e dell'Alta Val Strona;

b) Parco naturale del Monte Fenera.

Articolo 5. Finalità

1. L'Ente persegue le seguenti finalità di carattere generale:

a) tutelare le risorse naturali del territorio attraverso strategie di gestione sostenibile concertate tra le istituzioni;

b) promuovere la fruizione sociale e sostenibile e la diffusione della cultura e dell'educazione ambientale;

c) favorire la fruizione didattica ed il supporto alle scuole di ogni ordine e grado e alle università sulle tematiche dell'ambiente e dell'educazione alla sostenibilità;

d) integrare le competenze istituzionali dei soggetti gestori con gli obiettivi e le strategie generali della rete ecologica regionale;

e) favorire la partecipazione dei cittadini attraverso forme associative a sostegno delle azioni volte al raggiungimento delle finalità dell'area protetta.

2. L'Ente persegue inoltre le seguenti finalità:

- a) tutelare, gestire e ricostituire gli ambienti naturali e seminaturali che costituiscono habitat necessari alla conservazione ed all'arricchimento della biodiversità;
- b) sviluppare la ricerca scientifica applicata alla gestione degli ambienti naturali e seminaturali oggetto della tutela e promuovere e diffondere i modelli sperimentati;
- c) valorizzare il patrimonio storico-culturale e architettonico;
- d) promuovere iniziative di sviluppo compatibile con l'ambiente favorendo le attività produttive e lo sviluppo delle potenzialità turistiche e di altre forme di fruizione dell'area protetta che realizzano una equilibrata integrazione delle attività umane con la conservazione degli ecosistemi naturali.

3. L'Ente può esercitare attività commerciali quando non si pongano come attività prevalenti e siano coerenti con i fini istituzionali dell'Ente medesimo.

TITOLO II. ORGANI DELL'ENTE DI GESTIONE

Capo I - ORGANI

Articolo 6. Organi dell'Ente

1. Sono organi dell'Ente:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio;
 - c) il Revisore dei conti;
 - d) la Comunità delle Aree protette.

Capo II - PRESIDENTE

Articolo 7. Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio, sovrintende al funzionamento generale dell'Ente stesso ed emana gli atti a lui espressamente demandati dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.
2. I decreti sono sottoscritti dal Presidente previo parere di regolarità amministrativa e contabile del Direttore.
3. Il Presidente impartisce al Direttore, sulla base delle direttive generali definite dal Consiglio, le specificazioni per l'azione amministrativa e la gestione e verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite ai fini delle valutazioni di competenza del Consiglio.
4. Le dimissioni del Presidente, presentate per iscritto all'Ente e al Presidente della Giunta regionale, diventano efficaci ed irrevocabili dal momento in cui sono comunicate al Consiglio nella sua prima riunione utile e non necessitano di presa d'atto.
5. Ai fini del comma 4 il Consiglio è convocato entro 15 giorni dalla data di ricezione delle dimissioni da parte dell'Ente e si riunisce nei successivi 30 giorni.

Articolo 8. Vicepresidente

1. Il Vicepresidente dell'Ente è eletto dal Consiglio tra i suoi membri nel corso della prima seduta a maggioranza assoluta ed a votazione palese.

2. Nel caso in cui non sia raggiunta la maggioranza prevista dalla prima votazione, è eletto, con ulteriore votazione, il candidato che abbia raggiunto il maggior numero di voti.
3. Il Vicepresidente non è organo dell'Ente ed ha l'esclusiva funzione di sostituire il Presidente nel caso di dimissioni, decadenza o impedimento.

Capo III - CONSIGLIO

Articolo 9. Consiglio

1. Il Consiglio emana gli atti a lui espressamente demandati dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.
2. Le dimissioni del Consigliere, presentate in forma scritta all'Ente, al Presidente della Giunta regionale e all'Ente che ha provveduto alla sua designazione, diventano efficaci ed irrevocabili dal momento in cui sono comunicate al Consiglio nella prima riunione utile e non necessitano di presa d'atto.
3. Ferma restando la decadenza automatica dall'incarico nel caso di assenza ingiustificata a più di tre sedute consecutive, i Consiglieri che non partecipano alla seduta di Consiglio sono tenuti a darne preventiva giustificazione per iscritto al Presidente che ne informa il Consiglio in avvio di seduta.
4. Il Presidente segnala alla Comunità delle aree protette i nominativi dei Consiglieri risultati assenti ingiustificatamente a più di tre sedute consecutive del Consiglio entro 5 giorni dall'ultima seduta in cui si è verificata l'assenza ai fini della sostituzione del Consigliere decaduto dall'incarico.
5. In caso di dimissioni o di decadenza di un consigliere, o comunque di cessazione dalla carica per qualunque causa, il componente che viene nominato in sostituzione rimane in carica fino alla scadenza del mandato del membro sostituito.

Articolo 10. Prima seduta del Consiglio

1. Il Presidente convoca la prima seduta del Consiglio entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione delle nomine della maggioranza dei componenti, tramite avvisi di convocazione trasmessi almeno 10 giorni prima della seduta o trasmessi fino al giorno precedente la seduta ai Consiglieri la cui nomina sia pervenuta all'Ente dopo la scadenza del termine prima indicato.
2. Nella prima seduta, successiva alla nomina o al rinnovo del Consiglio nella sua interezza o della metà più uno dei Consiglieri, il Consiglio provvede all'elezione del Vice Presidente.
3. Per la validità della prima seduta e delle deliberazioni in essa adottate si applicano le norme previste rispettivamente dagli articoli 12 e 13 del presente Statuto.

Articolo 11. Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente:
 - a) di propria iniziativa;
 - b) su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.
2. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria almeno 3 volte l'anno con cadenza quadrimestrale per l'approvazione dei bilanci e in seduta straordinaria ogni volta che la convocazione sia disposta in tal senso.

3. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1 la seduta si tiene entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta e l'ordine del giorno contiene gli argomenti per i quali è stata richiesta la convocazione.
4. L'avviso di convocazione, contenente il giorno, l'ora ed il luogo della seduta con allegato l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, è pubblicato all'Albo pretorio telematico dell'Ente ed è inviato ai membri del Consiglio nei seguenti termini:
 - a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata;
 - b) almeno 24 ore prima dell'adunanza, a mezzo di telegramma, o tramite posta elettronica certificata, per i casi di motivata urgenza e per gli argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
5. L'inserimento nell'ordine del giorno di argomenti ulteriori da trattarsi nella seduta può essere autorizzata, all'inizio della seduta, dall'unanimità dei Consiglieri in carica.
6. Gli atti e le proposte di provvedimento relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono trasmessi ai Consiglieri per via informatica contestualmente alla convocazione o messi a disposizione dei medesimi presso la sede dell'Ente o la sezione dedicata del sito Internet dell'Ente, almeno nelle 72 ore precedenti la seduta del Consiglio, salvi i casi di convocazione d'urgenza.

Articolo 12. Numero legale per la validità delle sedute del Consiglio

1. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica.
2. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza coloro che abbandonano la seduta prima della votazione.
3. Non si computano per determinare la maggioranza di cui al comma 1 coloro che, pur presenti, sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi secondo i casi stabiliti dalla legislazione vigente.
4. Alle sedute del Consiglio partecipa, con funzione consultiva e senza diritto di voto, il Direttore dell'Ente in qualità di segretario verbalizzante.
5. Alle sedute del Consiglio può essere invitato, senza diritto di voto, il Presidente della Comunità delle Aree protette.

Articolo 13. Validità delle deliberazioni e funzionamento delle sedute del Consiglio

1. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti, con votazione palese, ad esclusione dei casi di votazione segreta previsti per legge. In caso di parità prevale il voto del Presidente, tranne che per le votazioni segrete.
2. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti lo Statuto dell'Ente, le sue modificazioni e il Regolamento dell'area protetta.
3. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
4. Il divieto di cui al comma 3 comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla seduta durante la trattazione di detti affari.
5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta salva diversa previsione di legge.

6. Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte dal Direttore dell'Ente, che può farsi a tal fine coadiuvare da un dipendente dell'Ente appositamente individuato.
7. Il segretario sovrintende alla redazione dei verbali delle adunanze e assiste il Presidente nelle adunanze stesse.
8. Il verbale, redatto dal Direttore e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente della seduta, riporta in forma sintetica l'esito della discussione dei punti all'ordine del giorno.
9. Ogni Consigliere ha diritto di chiedere che nel verbale sia fatta menzione del proprio voto e della relativa motivazione.
10. Il verbale, di norma, è approvato nella seduta successiva.
11. Le proposte di deliberazione sono presentate dal Presidente.
12. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e sono vistate dal Direttore ai fini della regolarità amministrativa e contabile.

Capo IV - REVISORE DEI CONTI

Articolo 14. Revisore dei conti

1. La nomina, le funzioni e la durata in carica del Revisore dei conti sono regolate dalla legge.
2. Il Revisore dei conti è organo di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente. Il Revisore vigila altresì sulla regolarità della gestione economica dell'Ente tenendo in debito conto i compiti istituzionali allo stesso affidati.
3. In particolare il Revisore dei conti:
 - a) esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione e sui relativi allegati, sull'assestamento e sulle variazioni di bilancio nonché sul rendiconto;
 - b) svolge attività di controllo sulla gestione finanziaria e contabile del bilancio dell'Ente estendendo le sue verifiche, con modalità autonomamente determinate, sull'acquisizione delle entrate, sull'effettuazione delle spese, sull'attività contrattuale, sull'amministrazione dei beni, sugli adempimenti fiscali, sulla tenuta della contabilità e sulla regolarità degli atti sotto il profilo contabile;
 - c) svolge il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;
 - d) formula proposte ed esprime eventuali rilievi per conseguire una migliore efficienza, efficacia ed economicità nella gestione dell'Ente di gestione;
 - e) riferisce al Consiglio sulle eventuali irregolarità di gestione riscontrate con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
 - f) svolge ogni altra attività prevista dalla normativa vigente.
4. Il parere del Revisore di cui al comma 3, lett. a), è reso entro trenta giorni dalla avvenuta notifica degli atti; il mancato inoltro degli eventuali rilievi entro tale termine equivale a riscontro positivo.
5. Il Revisore dei conti ha diritto di accedere a tutti gli atti, documenti ed informazioni utili all'esercizio del proprio mandato; egli può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo presso gli uffici e le strutture dell'Ente e prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili.
6. Al Revisore dei conti spetta un'indennità annua stabilita con deliberazione della Giunta

regionale secondo i parametri di cui al comma 3 dell'art. 17 bis della L.R. 19/2009.

7. Il Revisore dei conti decade dalla carica qualora, successivamente alla nomina, venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla Legge. Il Revisore dei conti decade altresì per impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito in sessanta giorni consecutivi. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza o di revoca per inadempienza del revisore, il Consiglio provvede alla sua sostituzione.

Capo V. - COMUNITÀ DELLE AREE PROTETTE

Articolo 15. Comunità delle aree protette

1. È organo dell'Ente la Comunità delle aree protette a cui afferiscono tutti gli enti locali nei cui territori sono ricomprese le aree protette gestite dall'Ente.
2. La Comunità delle aree protette, organo consultivo, propositivo e di verifica sull'attività dell'Ente, è composta così come previsto dall'articolo 18 della L.R. 19/2009 ed adotta gli atti ed esprime i pareri ad essa espressamente demandati dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.
3. Ciascun componente della Comunità delle aree protette può delegare in propria sostituzione, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della Legge Regionale 19/2009, in via permanente o per la singola seduta, un consigliere o un assessore del proprio Ente.
4. La Comunità delle aree protette elegge al suo interno un Presidente ed un Vicepresidente ed approva un proprio Regolamento.
5. Al fine di garantire la reale rappresentanza delle diversificate realtà territoriali comprese nelle aree protette, la votazione dei soggetti da designare a componenti del Consiglio ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere b), c) e d) della L.R. 19/2009 avviene secondo la regola del voto limitato e secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui al comma 4.
6. La Comunità delle Aree protette è convocata dal suo Presidente, secondo le modalità previste dal Regolamento, almeno due volte l'anno. Può altresì riunirsi su richiesta del Presidente dell'Ente o di almeno un terzo dei suoi componenti. In tali casi la riunione dovrà aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.
7. Le riunioni della Comunità delle aree protette si tengono, in via ordinaria, presso la sede dell'Ente.
8. Gli atti sui quali la Comunità delle aree protette è tenuta ad esprimere il proprio parere sono messi a disposizione dei suoi componenti, presso la sede dell'Ente, almeno nelle 72 ore precedenti la riunione della Comunità.
9. I pareri di competenza della Comunità delle aree protette sono adottati entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorso il quale si intendono resi in senso favorevole.
10. Gli atti e i pareri della Comunità delle aree protette sono acquisiti e conservati presso la sede dell'Ente.
11. Alle sedute della Comunità delle aree protette partecipa, con funzione consultiva e senza diritto di voto, il Direttore dell'Ente in qualità di segretario verbalizzante.

12. Alle sedute della Comunità delle aree protette può essere invitato, senza diritto di voto, il Presidente dell'Ente.

TITOLO III. - PERSONALE DIPENDENTE

Articolo 16. Personale dell'Ente

1. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali l'Ente si avvale di personale proprio, inquadrato nei ruoli e nella dotazione organica deliberati dalla Giunta regionale e posto alle dipendenze del Direttore.
2. Al personale dell'Ente si applicano l'ordinamento ed il trattamento economico del personale regionale ai sensi delle Leggi e dei Contratti Collettivi vigenti.

Articolo 17. Direttore

1. Il Direttore ha il compito di dirigere, coordinare e sovrintendere tutta l'attività dell'Ente, risponde direttamente agli organi di governo dell'Ente, cura l'esecuzione delle deliberazioni e dei decreti, esercita ogni altro compito inerente all'attività del personale ed alla gestione dell'Ente a lui espressamente demandato dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti, ha funzione di raccordo tra gli organi politici dell'Ente e la struttura gestionale e, nell'ambito degli indirizzi politici dettati dagli organi dell'Ente, svolge i propri compiti con autonomia gestionale.
2. Nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 20 della L.R. 19/2009, al Direttore sono in particolare attribuiti i seguenti compiti e poteri:
 - a) è segretario del Consiglio e della Comunità delle aree protette; a tal fine partecipa con funzione consultiva alle riunioni degli organi medesimi e ne sottoscrive i verbali con il Presidente; in caso di impedimento del Direttore l'esercizio di tali funzioni può essere eccezionalmente delegato ad un funzionario dell'Ente;
 - b) in qualità di datore di lavoro, organizza e gestisce il personale e gestisce i rapporti sindacali e di lavoro;
 - c) dirige la struttura organizzativa dell'Ente e organizza le risorse umane, strumentali, finanziarie e di controllo del medesimo, ripartendole tra le strutture sulla base di parametri oggettivi quali i carichi di lavoro, le attività ed i procedimenti amministrativi;
 - d) propone agli organi di direzione politica i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti, stimandone le risorse necessarie e curandone l'attuazione; a tal fine ha funzione di raccordo tra gli organi politici dell'Ente di gestione e la struttura gestionale;
 - e) provvede alla nomina e alla revoca, con provvedimenti motivati e nel rispetto delle procedure stabilite in sede sindacale, degli incarichi professionali previsti dai vigenti Contratti Collettivi di Lavoro;
 - f) esercita, previa diffida, il potere sostitutivo in caso di inerzia dei dirigenti dell'Ente.

TITOLO IV. - STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE POPOLARE

Articolo 18. Partecipazione e consultazione

1. L'Ente promuove le più ampie forme di partecipazione e consultazione di cittadini, forze sociali, organizzazioni di categoria, enti pubblici e privati e associazioni per la valorizzazione e

la tutela del proprio territorio attraverso la Consulta per la promozione del territorio di cui all'articolo 18 bis della L.R. 19/2009 e s.m.i.

2. L'Ente può attivare ulteriori forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti interessati su specifici problemi.

3. Sono individuate come possibili forme di partecipazione popolare quelle previste dal vigente Statuto della Regione Piemonte.

4. Al fine di agevolare l'esercizio delle forme di partecipazione di cui al presente articolo il Consiglio dell'Ente regola le forme organizzative per le relazioni con il pubblico, nonché i tempi e le relative procedure per garantire il funzionamento degli istituti della partecipazione.

Articolo 19. Pubblicità degli atti

1. Al fine di garantire la pubblicità degli atti l'Ente istituisce sul proprio sito informatico l'Albo Pretorio telematico destinato alla pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti da leggi, da regolamenti e dal presente Statuto.

2. I decreti presidenziali, le deliberazioni consiliari, le determinazioni dirigenziali e i verbali delle sedute del Consiglio sono pubblicati all'Albo Pretorio telematico dell'Ente entro 10 giorni dalla loro adozione e per 15 giorni consecutivi.

3. La pubblicità degli atti deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura degli atti e degli avvisi di cui al comma 1.

4. Il Direttore provvede affinché gli atti siano pubblicati e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

5. Tutti gli atti dell'Ente sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa previsione di legge.

6. L'elenco delle deliberazioni e dei decreti assunti dagli organi dell'Ente è trasmesso, per via telematica, entro dieci giorni dall'adozione, ai Comuni, alle Province, alle Comunità Montane ed alle Comunità collinari nel cui territorio è compresa l'area protetta.

7. L'Ente adotta le forme necessarie per la creazione di mezzi informativi che possano raggiungere con capillarità la cittadinanza, rendendo pubblica la propria attività amministrativa.

TITOLO V. - REVISIONE DELLO STATUTO

Articolo 20. Revisione dello Statuto

1. La revisione totale o parziale del presente Statuto è deliberata secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 2.

2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha efficacia se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente.

Articolo 21. Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni della Legge Regionale 19/2009 e successive modificazioni e alle ulteriori normative regionali concernenti le aree naturali protette e gli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione Piemonte.